

N.° 477-1/2015 R.G.L.



TRIBUNALE DI FERRARA  
Sezione lavoro e previdenza sociale

*Decreto inaudita altera parte  
e di fissazione di udienza  
(artt. 669 bis e segg., 669 sexies 2° comma, 700 c.p.c.)*

Il giudice del lavoro,  
letto il ricorso che precede, iscritto al n.° 477-1/2015 R.G.L.;  
vista la richiesta di emanazione di provvedimento di urgenza *inaudita altera parte* avanzata da

ELENA CANNIZZO  
nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA  
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA

esaminata la documentazione prodotta,

osserva:

con ricorso depositato il 7.8.2015 ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. contenente l'istanza cautelare qui esaminata, presentata ai sensi degli artt. 669 *quater* e 700 c.p.c., Elena Cannizzo ha agito nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale provinciale di Bologna e ha chiesto l'accoglimento, in via cautelare urgente, nei confronti delle amministrazioni convenute delle conclusioni di seguito trascritte: <<[. .] *in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della*



*ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Bologna valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)>> (cfr. conclusioni del ricorso in via cautelare).*

Sul *fumus boni iuris*

Elena Cannizzo ha documentato di essere un'insegnante precaria, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 97/2004 convertito, con modificazioni, in l. 143/2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007); ha dedotto di essere incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per non avere ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie di cui si discute, valide per il biennio 2007-2008, nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali; di avere *medio tempore* insegnato in virtù di contratti a tempo determinato, con conseguente virtuale maturazione di 54 punti; di avere presentato, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. Istruzione n.° 235/2014 e valido per il triennio 2014-2017, domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie in virtù dell'art. 1 *bis* l. 143/2004, che consente al docente interessato - con il solo onere della presentazione di apposita domanda entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria - il reinserimento nella medesima con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; ha, tuttavia, sottolineato che il citato D.M. 235/2014, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza in favore di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.



Elena Cannizzo ha pertanto dedotto, alla luce della disciplina del D.M. Istruzione 235/2014, l'illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 richiamando la disciplina degli artt. 4, commi 1 e 2, D.P.R. 487/1994, 4, 1° comma, D.P.R. 68/2005, 38 D.P.R. 445/2000 e 1 *bis* l. 143/2004, alla luce della giurisprudenza dei giudici amministrativi e ordinari, di primo e di secondo grado, menzionata nel ricorso e ad esso allegata, al fine di vedere accertato il proprio diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento, per potervi figurare con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione.

Sul *periculum in mora*

Il mancato reinserimento di Elena Cannizzo nella graduatoria ad esaurimento deve essere valutato alla luce della recente entrata in vigore in data 16.7.2015 della legge di riforma del sistema scolastico n.° 107/2015.

L'art. 1, comma 95, l. 107/2015 (entrata in vigore il 16.7.2015) ha indetto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il D.M. 767 del 17.7.2015 del MIUR, richiamando l'art. 1, comma 96, l. 107/2015, ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. *b*), che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni coloro i quali sono <<*iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, l. 296/2006 [...]>>.*

Il citato D.M. Istruzione 767 ha, poi, disposto all'art. 4, 8° comma, che i termini per la presentazione della domanda per poter prendere parte alla procedura di assunzione decorrono dalle ore 9,00 del 28.7.2015 alle ore 14,00 del 14.8.2015 (e non del 14.10.2015, come erroneamente indicato a pag. 19 del ricorso).



La prossimità temporale della scadenza della richiesta per prendere parte alle diverse fasi della procedura straordinaria di assunzione di personale docente ai sensi della l. 107/2015 e la necessità che Elena Cannizzo sia reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per potere partecipare alla procedura medesima con il punteggio maturato alla data di cancellazione integrano la sussistenza del paventato *periculum in mora*.

Ricorrono quindi, a parere del giudice, i presupposti per la pronuncia *inaudita altera parte* dei provvedimenti richiesti ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 *sexies*, 2° comma, e 700 c.p.c. per comprovata sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sopra riassunti. La convocazione delle controparti pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento, stante la prossimità temporale della sopra menzionata scadenza del 14.8.2015, stabilita dal citato D.M. Istruzione.

Si provvede, pertanto, come specificato nel dispositivo in applicazione dell'art. 700 c.p.c. che consente l'adozione di <<*provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*>>, atteso che nella presente fase cautelare e urgente rileva - per tutte le ragioni sin qui illustrate - il reinserimento di Elena Cannizzo, entro il termine del 14.8.2015, nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale di Bologna, valida per il triennio 2014/2017, classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA). Misura idonea per soddisfare l'esigenza cautelare predetta appare l'ordine al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale provinciale di Bologna di reinserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015 - di Elena Cannizzo nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale di Bologna, classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA), valida per gli anni scolastici



2014/2017, considerando utilmente prodotta la domanda inviata in forma cartacea il 9.5.2014 con lettere raccomandate ricevute il 12.5.2014 e il 13.5.2014 (doc. n.° 3 attoreo).

All'adozione del decreto *inaudita altera parte* segue la fissazione - entro il termine di quindici giorni - di udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c..

In applicazione dell'art. 151 c.p.c. si dispongono, in accoglimento della istanza attorea, le specifiche modalità di notifica del ricorso cautelare e del presente decreto ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso della scuola dell'infanzia (AAAA), valide per il triennio 2014/2017.

Alla luce della disciplina dell'art. 669 *octies*, 7° comma, c.p.c. (dettato per l'ipotesi di accoglimento della domanda cautelare proposta *ante causam*) è rimessa alla statuizione del procedimento principale, iscritto al n.° 477/2015 R.G.L., ogni determinazione circa le spese del presente sub-procedimento cautelare.

p.q.m.

letti gli artt. 669 *quater*, 669 *sexies* 2° comma, 700 c.p.c.,

ordina

in via cautelare e urgente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale provinciale di Bologna il reinserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della l. 107/2015 - di Elena Cannizzo nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale di Bologna, classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA), valida per gli anni scolastici 2014/2017, in virtù della domanda inviata dalla ricorrente in forma cartacea il 9.5.2014 con lettere raccomandate ricevute il 12.5.2014 e il 13.5.2014;



rimette alla pronuncia di merito ogni statuizione sulle spese del presente sub-procedimento cautelare.

Tenuto conto delle tabelle feriali del Tribunale di Ferrara

fissa

ai sensi dell'art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c., l'udienza del 26.8.2015 ore 9,50 per la comparizione delle parti innanzi al giudice dr.ssa Alessandra De Curtis per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;

assegna

termine a Elena Cannizzo per la notifica di ricorso e decreto alla controparte fino al 20.8.2015.

Invita parte resistente a depositare l'eventuale atto di costituzione in giudizio entro il 25.8.2015.

Ritenuta la necessità di notifica del ricorso anche nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; ritenuto, infatti, che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi; ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifichi il ricorso a formalità idonee a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio e che, pertanto, ricorra l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.; considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;

ordina

alla ricorrente la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti dei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA), vigenti per gli anni scolastici



2014/2017, a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, da richiedere entro il 20.8.2015.

Manda la cancelleria per la comunicazione alla ricorrente.

Ferrara 12.8.2015.

Il giudice del lavoro  
dr. Alessandro D'Ancona

